

# **Statuto**

con le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 25.10.2020

## DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

## Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale TEATRO DELL'AGLIO APS, da ora in avanti denominata "associazione".

#### Art. 2

Essa ha sede legale nel Comune di Piombino all'indirizzo risultante dall'Amministrazione competente, e potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

#### Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di interpretare le esigenze degli individui, tutelare i loro diritti alla conoscenza, alla libera espressione, all'informazione, all'occupazione, alla partecipa-zione ed allo svago, promuovere la loro formazione personale e professionale.

L'Associazione individua nel teatro e nel settore dello spettacolo in genere il suo ambito preferenziale di attività.

L'Associazione, che ripudia la violenza in ogni sua forma, opera nel rispetto delle identità sessuali ed etniche, delle convinzioni politiche e religiose degli individui impegnandosi per la loro affermazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non consente la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di

interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017 (nel seguito è mantenuta la stessa numerazione):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.i.;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

interesse generale di cui all'art. 5 del D. LGS. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzate

L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

## Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a. dalle quote sociali annualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- b. dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c. da versamenti a qualunque titolo fatto dagli associati;

- d. da contributi di Enti pubblici;
- e. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

#### **SOCI**

#### Art. 6

Possono essere associate tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta; competente ad esaminare le domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati; in caso di rigetto deve, entro 60 giorni, darne comunicazione motivata agli interessati.

Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Deliberata l'ammissione la qualità di associato si acquista con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

All'associato verrà rilasciata una tessera con validità annuale.

#### Art. 7

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualità di associato si perde per:

- f. mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- g. indegnità dovuta ad un comportamento in palese contrasto con i principi del presente statuto

L'indegnità e la conseguente espulsione del socio viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. che deve preventivamente informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al Consiglio. Della deliberazione di esclusione per indegnità dovrà essere data adeguata comunicazione all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, che la ratifica con effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

# ORGANI

#### *Art*. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 9

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante affissione nell'albo dell'Associazione (o altra forma equivalente) dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata di un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

## Art. 10

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sul programma dell'attività annuale, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello statuto, e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

## Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota di associazione.

Ciascun associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, esprime un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

## Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### Art. 13

L'assemblea dei soci in prima convocazione è validamente riunita con la presenza di un numero di soci pari alla metà più uno; in seconda

convocazione, da tenersi almeno trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci regolarmente riunita delibera a maggioranza assoluta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

Per le votazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione il voto potrà essere a scelta dell'assemblea segreto o palese per alzata di mano.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni tre.

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non possa per qualunque motivo più farne parte, subentra al suo posto il socio che nelle elezioni aveva ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore all'ultimo eletto. Se non ci sono sostituti il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con altro associato chiedendo la convalida alla successiva assemblea.

## Art. 15

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma solo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

## Art. 16

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla determinazione della quota associativa ed al bilancio preventivo e consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

#### Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura i deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio, indice le assemblee dei soci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ha la firma del conto corrente sociale.

## Art. 19

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 20

Il Segretario cura i verbali delle Assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione, ed ha la responsabilità della corrispondenza.

Il Tesoriere tiene la contabilità ed ha la firma del conto corrente.

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono anche essere affidate ad uno stesso consigliere, con compiti di Segretario-tesoriere.

#### **SCIOGLIMENTO**

## Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione nulla spetterà agli associati. Il patrimonio residuo è devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale,

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **NORME FINALI**

#### Art. 22

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente Statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

#### Art. 23

L'Assemblea e le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

# Art. 24

Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di associazione.

L'Associazione fu costituita con atto notaio Angela Lallo n. 12265/3923 del 15 settembre 1988, registrato a Piombino il 16 settembre 1988 al N. 732 serie I.

6 20,00 JANZIONE LANDING BERITMEIONE

